

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Agenzia  
Entrate  
00010208 0000377E 40LEDD001  
00051552 18/02/2016 17:02:05  
4578-00088 88527989C880C7C5  
IDENTIFICATIVO : 01140675147159



### COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2016 il 1 di Febbraio in Roma, presso la sede sociale in via Narni, 19 -

00181 - Roma, presenti i signori:

- **Argento Pietro**, nato a Monte Porzio Catone (RM) l'8 Dicembre 1955, con domicilio in Roma, via Todì n. 60, codice fiscale RGNPTR55T08F590D;

- **Bernardi Luca**, nato a Frosinone (FR) il 26 Febbraio 1978, con domicilio in Roma, via Todì n. 60, codice fiscale BRNLCU78B26D810J;

- **Michela Chinappi**, nata a Mesagne (BR) il 10 Dicembre 1983, con domicilio in Roma, via Todì n. 60, codice fiscale CHNMHL83T50F152Z;

- **Fabio Ciancarini**, nato a Roma il 12 Dicembre 1961, con domicilio in Roma via Todì n. 60, codice fiscale CNCFBA61T12H501G;

- **D'Onofrio Enrico**, nato a Chieti il 6 Settembre 1951, con domicilio in Roma Via Todì n. 60, codice fiscale DNFNRC51P06C632J;

- **Del Bravo Roberto**, nato a Roma il 5 Novembre 1945, con domicilio in Roma, Via Todì n. 60, codice fiscale DLBRRT45S05H501R;

- **Faraone Mirella**, nata a Pescara il 19 Maggio 1954, con domicilio in Roma Via Todì n. 60, codice fiscale FRNMLI54E59G482B;

- **Galli Emiliano**, nato a Roma il 28 Aprile 1978, con domicilio in Roma, Via Todì n. 60, codice fiscale GLLMLN78D28H501C;

- **Latini Emanuel**, nato a Roma il 7 Aprile 1978, con domicilio in Roma, Via Todì n. 60, codice fiscale LTNMNL78D07H501Z;

- **Mascolo Francesco Paolo**, nato a Milano il 18 Agosto 1947, con domicilio in Roma, Via Otricoli n. 54, codice fiscale MSCFNC47M18F205P;

- **Tantalo Rita**, nata a Roma il 17 Gennaio 1956, con domicilio in Roma, Via Otricoli n. 54, codice fiscale TNTRTI56A57H501M;

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano
N. <u>978</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>23/02/2016</u>
REGISTRATO CON EURO
€ <u>200,00</u>
IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO  
Linda Santanteli  
*Linda Santanteli*

- **Ricci Federico**, nato a Roma il 14 Aprile 1946, con domicilio in Roma, Via Todi n. 60, codice fiscale RCCFRC46D14H501E;

- **Romani Rino**, nato a Vasanello (VT) il 12 Marzo 1949, con domicilio in Roma, Via Todi n. 60, codice fiscale RMNRNI49C12A701B;

- **Enza Maria Cristina Onnis**, nata a Carbonia (CA) l'11 Maggio 1964, con domicilio in Roma, Via Cuma n. 5, codice fiscale NNSNMR64E51B745F;

- **Mastromartino Michele**, nato a Melfi (PZ) il 21/02/1947, con domicilio in Roma, Via Brunate n. 38, codice fiscale MSTMHL47B21F104S;

**Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:**

I) Gli intervenuti costituiscono un'associazione non a scopo di lucro denominata "Solidarietà LAica e REsponsabile - SO.LA.RE onlus".

II) La sede dell'associazione è in Roma, via Narni, n.19 – 00181 – Roma.

L'associazione potrà aprire sedi operative in Italia e all'estero.

III) L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale : assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni degli associati e delle cariche associative. .

L'oggetto dell'attività della associazione riguarderà quindi la beneficenza che si può concretizzare attraverso :attività assistenziali, educative, ricreative e culturali principalmente a favore di persone, minori, o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili alla situazione di disagio socio - economico, condizioni sanitarie.

L'Associazione non potrà svolgere altre attività , ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali .

IV) L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno

distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

V) Il fondo comune iniziale dell'associazione è di euro 300 (trecento) e viene sottoscritto in ragione di euro 20 (venti) per ciascuno dei contraenti costituiti, fermo restando l'obbligo per gli stessi di provvedere alle altre contribuzioni previste nell'allegato statuto.

VI) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Organizzazione, che viene allegato al presente atto alla lettera A), come parte integrante e sostanziale.

Gli stessi, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione che, per il primo mandato triennale, sarà composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori:

**Chinappi Michela, Del Bravo Roberto, Onnis Enza, Ricci Federico, Romani Rino, Rita Tantalò e D'Onofrio Enrico .**

I suddetti consiglieri eleggono alla carica di **Presidente** il signor **D'Onofrio Enrico**, alla carica di **Vicepresidente** il signor **Ricci Federico**, e alla carica di **Tesoriere** il signor **Fabio Ciancarini** , i quali dichiarano di accettare la carica.

VII) - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

VIII) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.


Le spese e imposte dipendenti dal presente atto sono a carico dell'associazione.

È parte integrale del presente atto lo Statuto – allegato alla lettera A -definito su 31 articoli di seguito specificati, steso su 11 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Pietro Argento



Sig. Luca Bernardi




Sig. Michela Chinappi




Sig. Fabio Ciancarini



Sig. Enrico D'Onofrio



Sig. Roberto Del Bravo




Sig. Mirella Faraone




Sig. Emiliano Galli




Sig. Manuel Latini




Sig. Francesco Paolo Mascolo




Sig. Rita Tantalò




Sig. Federico Ricci




Sig. Rino Romani



Sig. Enza Maria Cristina Onnis



Sig. Michele Mastromartino



Allegato A)

## STATUTO DI ASSOCIAZIONE

### DENOMINAZIONE

Art. 1) - È costituita un'associazione non a scopo di lucro denominata :

“Solidarietà LAica e Responsabile- SO.LA.RE onlus “

L'associazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità

sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e

successive modificazioni ed integrazioni.

### SEDE

Art. 2) - L'associazione ha sede in Roma Via Narni, 19 – 00181 – Roma.

Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi

operative e/o amministrative anche altrove.

### DURATA

Art. 3) - L'associazione ha durata illimitata.

### SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4) - L'associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto l'attività nel settore della beneficenza.

Pertanto si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, prevalentemente nell'ambito del territorio in cui essa opera o anche all'estero , una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e con gli enti pubblici e/ o privati.

L'oggetto dell'attività della associazione riguarda quindi la beneficenza che si

può concretizzare attraverso attività assistenziali, educative, ricreative e culturali

principalmente a favore di persone, minori, o famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio - economico, condizioni sanitarie.

L'attività potrà essere svolta anche attraverso forme di sostegno economico, anche indiretto mediante il pagamento di utenze domestiche o la fornitura di generi e beni di primaria necessità, o comunque ritenuti di primaria utilità per il nucleo familiare o il soggetto interessato.

Potranno altresì essere effettuati interventi di sostegno alla famiglia, con particolare attenzione ai nuclei con minori, anziani, disabili, attraverso l'intervento di volontari o di operatori professionali appositamente individuati.

L'associazione può inoltre svolgere altre attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali quali ad esempio:

- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri,
- dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi,
- esposizioni e mostre;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
- promuovere corsi di studio anche istituendo borse, a favore di persone famiglie svantaggiate, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio-economico, condizioni sanitarie, handicap, fragilità sociale;
- promuovere attività di fundraising eventi , lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;

- gestire iniziative ricreative finalizzate all'animazione del tempo libero

di anziani/e bambini/e giovani.

## **ASSOCIATI**

Art. 5) - Sono soci coloro (persone fisiche, di maggiore età, e giuridiche od enti collettivi) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Le quote sono intrasferibili.

Art. 6) - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Eventuali soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.

Art. 7) - Gli associati, hanno uguali diritti, compreso quello di voto, e uguali obblighi. Devono inoltre rendere gratuitamente le prestazioni nei confronti dell'associazione. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art. 8) - La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **PATRIMONIO**

Art. 9) - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati ed aziende;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;



e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

i) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 10) - Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Revisore dei Conti.

## **ASSEMBLEA**

Art. 11) - L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 12) - L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 13) - Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del

giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax, posta elettronica, purchè il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti gli associati, avviso da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'assemblea fisserà anche la data per un'eventuale assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta.

Art. 14) - Ogni socio ha diritto di voto nelle assemblee, qualunque sia l'oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

Le deliberazioni dell'assemblea, con l'eccezione di quelle di modifica dello statuto, scioglimento e devoluzione del patrimonio, di cui infra, sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri devono astenersi dal voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre: in prima convocazione la presenza dei due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art. 15) - L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

art. 16) - Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 17) - L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dall'assemblea; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì il Segretario dell'associazione, fra i suoi componenti, e un tesoriere.

Art. 18) - Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti provvedono a sostituire quelli mancanti e a convocare al più presto l'assemblea.

Art. 19) - La carica di consigliere, come tutte le cariche elettive dell'associazione, sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art. 20) - Il consiglio direttivo è convocato con lettera, fax, posta elettronica, purchè il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione, da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, anche con telegramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal

Presidente e dal segretario.

art. 21) - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione od, in sua assenza, dal vice Presidente.

Art. 22) - Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci annuali;
- e) predisporre e redigere i regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

Art. 23) - Per un migliore funzionamento dell'organizzazione, il consiglio direttivo può emanare regolamenti interni., Il consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza

adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.

Il consiglio può delegare alcune sue funzioni a uno o più dei suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, compreso il Presidente, o a un comitato esecutivo composto da due o più consiglieri.

Il consiglio può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

### **PRESIDENTE**

Art. 24) - Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente che rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica per la durata del consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.

### **VICE PRESIDENTE- SEGRETARIO-TESORIERE**

Art. 25) - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

Il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e

svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

## **BILANCIO - UTILI**

Art. 26) - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Art. 27) - È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse per il raggiungimento degli scopi istituzionali..

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 28) - L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà avvenire o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di

pubblica utilità.

I liquidatori, in base all'indicazione dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno le modalità come devolvere il patrimonio residuo .

### **Revisore dei Conti**

Art. 30) - Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un Revisore Conti l'assemblea provvederà alla relativa nomina.

Il Revisore potrà essere scelto anche tra i i non soci, dall'assemblea, esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

### **CLAUSOLA DI RINVIO**

Art. 31) - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del C.C. nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.